



**Comune di Vernio**  
**Provincia di Prato**

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE  
DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO**



## **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO**

**Redatto da: Settore Tecnico – Ufficio Patrimonio – Comune di Vernio**

### **PREMESSA**

Il presente regolamento disciplina le modalità per la gestione delle strade vicinali di uso pubblico. I frontisti delle stesse per la manutenzione della viabilità potranno riunirsi in consorzio secondo quanto previsto dal D. L. Lgt 01 Settembre 1918 n. 1446 e s.m.i. e anche al fine di accedere ai contributi di cui al presente regolamento

### **PRIMA PARTE**

#### **Art. 1) DEFINIZIONE, PRINCIPI GENERALI E AMBITO D'APPLICAZIONE**

Il presente regolamento si applica alle strade che sono ricomprese nell'apposito elenco approvato dal Consiglio Comunale come strade vicinali di uso pubblico e indicate negli elaborati del piano strutturale e del regolamento urbanistico. Fino al 31 dicembre 2022, e comunque fino alla definizione dell'elenco di cui sopra, le norme vengono applicate alla viabilità anche se non inserita nell'elenco, ma che possieda le caratteristiche tipologiche e strutturali delle strade vicinali ad uso pubblico, o sia consuetudine considerarle tali. La dizione catastale di 'strada vicinale' non è considerata elemento tecnico – giuridico ai fini della classificazione.

Si definiscono “strade vicinali” le strade di proprietà privata destinate al transito di una determinata pluralità di soggetti o sottoposte ad un diritto di pubblico transito. Elemento fondamentale delle strade vicinali pubbliche è l'idoneità della strada, o di un tratto di essa, a soddisfare esigenze di interesse generale, consistenti nella necessità dell'uso per garantire la circolazione o per raggiungere edifici e luoghi di interesse collettivo. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le seguenti categorie di strade: Autostrade, strade gestite dall'ANAS, strade regionali, strade Provinciali, strade Comunali, strade agrarie o interpoderali, strade private. Si definiscono “strade private o agrarie” le strade che attraversano terreni privati, costituite per l'esclusivo uso dei fondi limitrofi.

Dopo l'aggiornamento dell'elenco di cui al punto precedente, e comunque non prima del 31 dicembre 2022, le strade che, dalle mappe catastali, risultino eventualmente iscritte quali vicinali di uso pubblico, ma che non sono state inserite come tali nello stradario comunale, sono soggette al regime giuridico delle strade agrarie ed alle tutele e vincoli previsti in materia del diritto privato.

Per poter considerare assoggettata ad uso pubblico una strada è necessario che la stessa sia oggettivamente idonea all'attuazione di un pubblico interesse consistente nella necessità di uso per le esigenze della circolazione o per raggiungere edifici di interesse collettivo.

Deve essere quindi verificato:

- il requisito del passaggio esercitato da una collettività di persone indeterminate qualificate dall'appartenenza ad un gruppo territoriale;
- la concreta idoneità della strada a soddisfare, anche per il collegamento con viabilità pubblica, esigenze di generale interesse.
- l'accesso a strutture, spazi o impianti che erogano pubblici servizi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, depositi e condotte del servizio idrico, impianti e

condotte del rete gas metano, cabine di distribuzione/trasformazione energia elettrica, impianti e ripetitori per comunicazioni mobili, fisse, televisive, radiofoniche e di servizio, impianti e bacini anti-incendio, ecc....

La tutela del diritto pubblico, è esercitata dal Sindaco su tutte le strade ricomprese nell'elenco delle strade vicinali d'uso pubblico, nei criteri e nelle forme stabiliti dalla vigente normativa.

Il presente Regolamento si ispira all'attuazione dei seguenti principi generali:

- garantire la fruibilità pubblica della strada o porzione di essa di interesse generale;
- promuovere il miglioramento delle strade vicinali di uso pubblico attraverso interventi di manutenzione;
- riconoscere la validità dei Consorzi per la manutenzione e la ricostruzione delle strade vicinali soggette al pubblico transito, costituiti ai sensi del D. L. Lgt 1446 del 1/9/1918;
- curare ed aggiornare l'elenco delle strade vicinali di uso pubblico anche con progetti finalizzati

## **Art. 2) DECLASSAMENTI E CLASSAMENTI**

La classificazione e declassamento delle strade oggetto del presente regolamento e' attribuita al Comune di Vernio, che vi provvede previa delibera del Consiglio Comunale; in caso di declassamento le strade interessate diventano automaticamente strade agrarie interpoderali di proprietà privata, con l'esclusione di qualsiasi ed ulteriore forma di uso pubblico.

**Poichè il fondamento giuridico del declassamento deve essere il mancato riscontro di fatto dell'uso pubblico, lo stesso potrà essere autorizzato nei seguenti casi:**

- a. il percorso non è più individuabile. Sono esclusi da questo caso i tratti di percorso non più individuabili a causa di eventi naturali (frane, smottamenti, dilavamenti, etc.);
- b. il percorso non è più individuabile a causa di eventi naturali (frane, smottamenti, dilavamenti, etc.) ma sussiste un interesse pubblico al suo mantenimento: in tale caso deve essere individuato, su aree di proprietà del richiedente, un percorso alternativo tale da garantire il collegamento tra i medesimi punti di origine e di destinazione e che presenti analoga o migliore percorribilità (ampiezza, lunghezza, andamento altimetrico, tipo di fondo);
- c. la strada è tuttora individuabile sul posto: in tal caso il declassamento potrà essere ammesso soltanto previa individuazione di una alternativa, su aree in disponibilità del richiedente, con le caratteristiche di cui al punto precedente.”
- d. percorso non più praticabile perché in disuso.

### **2.1) DECLASSAMENTI**

Il declassamento delle strade di uso pubblico può essere chiesto da parte dei proprietari dei fondi contermini. Tale procedimento è finalizzato al definitivo passaggio di proprietà che potrà comunque essere effettuato anche in presenza di servitù o diritti di terzi .

Per tali casi la procedura si svolgerà nel seguente modo:

1. Richiesta del cittadino proprietario di fondi contermini con i seguenti allegati:
  - mappa catastale
  - visure catastali relative alle particelle contermini al tracciato stradale
  - scheda riepilogativa dei proprietari interessati
  - repertorio fotografico
  - relazione circa le motivazioni della richiesta di declassamento
2. Esame preliminare del Servizio Tecnico con:
  - verifica se il tracciato risulta escluso dall'elenco delle vicinali di uso pubblico
  - verifica dell'insussistenza dell'uso pubblico

3. Delibera del Consiglio Comunale con accettazione e/o diniego della richiesta di declassamento con relative motivazioni
4. (In caso d'accoglimento). Redazione del frazionamento da parte del proprietario richiedente
5. Aggiornamento dell'elenco delle vie in caso di Delibera di accettazione ai sensi del precedente punto

## **2.2) CLASSAMENTI D'INIZIATIVA PRIVATA**

La classificazione di strada vicinale d'uso pubblico può essere d'iniziativa privata, nel caso di richiesta da privati si seguirà la seguente procedura:

- 2.a) Richiesta del cittadino proprietario di fondi contermini con i seguenti allegati:
  - mappa catastale
  - visure catastali relative alle particelle contermini al tracciato stradale
  - scheda riepilogativa dei proprietari interessati
  - relazione circa le motivazioni della richiesta di classificazione
  - relazioni specialistiche a richiesta
  - repertorio fotografico
- 2.b) Esame preliminare del Servizio Tecnico previa
  - verifica se il tracciato risulta escluso dall'elenco delle vicinali di uso pubblico
  - verifica dell'esistenza o meno dell'uso pubblico
- 2.c) Delibera del Consiglio Comunale con accettazione e/o diniego della richiesta con relative motivazioni;
- 2.d) (eventualmente successivamente alla sua realizzazione / trasformazione e in caso d'accoglimento) Redazione dei frazionamenti da parte del proprietario richiedente;
- 2.e) Aggiornamento dell'elenco delle vie in caso di Delibera di accettazione ai sensi del precedente punto c)

## **2.4) CLASSAMENTI D'INIZIATIVA PUBBLICA**

A seguito dell'approvazione del Consiglio Comunale sarà, immediatamente, considerato valido il regime di classamento e sarà immediatamente esercitabile il diritto d'uso pubblico, intendendosi nel diritto la facoltà suprema del Sindaco di avvalersi per la tutela e gestione del territorio, d'atto impositivo per l'applicazione del diritto d'uso pubblico anche sulle strade agrarie, laddove, di fatto, sia preclusa e/o limitata la possibilità di usufruire delle strade vicinali d'uso pubblico.

Potrà essere riconosciuto, in funzione dell'imposizione della servitù di passaggio, oltre agli obblighi che l'Amministrazione si assume per la manutenzione dei tracciati precedentemente equiparabili alle strade agrarie, un indennizzo per ogni mq su cui venga imposto il diritto di uso pubblico.

Le somme per l'eventuale indennizzo a privati per l'imposizione del diritto d'uso pubblico per iniziativa del Comune, su strade precedentemente identificate quali agrarie, ragguagliando le stesse a opere di urbanizzazione, potranno essere determinate in base a quota parte del costo di manutenzione annuo al metro/lineare di strada ed essere reperite fra le entrate derivanti da oneri di urbanizzazione sul bilancio dell'anno successivo a quello in cui il comune provvede alla classificazione a vicinale di uso pubblico.

Tale procedura verrà attivata su istanza di indennizzo da parte dei frontisti interessati ed avrà il seguente iter:

- a) istanza del cittadino proprietario del tracciato stradale con i seguenti allegati:
  - mappa catastale
  - visure catastali relative alle particelle interessate
- b) esame del Servizio Tecnico con:
  - insussistenza e/o presenza di diritti reali relativi ad altri proprietari
  - determinazione indennizzo complessivo
- c) Delibera di Consiglio Comunale con accettazione/diniego dell'istanza con relative motivazioni.

- (in caso di accoglimento)
- d) redazione frazionamento da parte dell'Amministrazione Comunale
  - e) liquidazione indennizzo
  - f) atto di costituzione di servitù a cura dell'Amministrazione

### **ART 3) AVVIO DEL PROCEDIMENTO**

Dell'avvio di ogni procedimento di imposizione dell'uso pubblico o di revoca dello stesso con la relativa iscrizione/cancellazione dall'elenco dovrà essere data comunicazione, valida quale avvio del procedimento ai sensi dell'art 7 L241/90 e smi alla collettività mediante avviso pubblico da affiggere all'albo Pretorio del Comune di Vernio, nonché sul sito informatico del Comune. L'avviso deve precisare dove e con quali modalità può essere consultata la documentazione inerente la procedura.

Gli interessati possono formulare entro i successivi trenta giorni osservazioni che verranno valutate ai fini delle definitive determinazioni.

### **ART. 4) AGGIORNAMENTI DEI TRACCIATI DELLE VICINALI**

Sono in ogni tempo ammessi con le modalità di cui agli articoli precedenti del presente regolamento variazioni dei tracciati delle strade vicinali di uso pubblico, (fatto salvo la presentazione o il rilascio dei previsti atti autorizzativi) purché adeguatamente giustificate e purché le variazioni proposte non peggiorino sostanzialmente le caratteristiche morfologiche dei tracciati esistenti.

Laddove al classamento fra le strade vicinali d'uso pubblico, di una nuova porzione di strada, corrisponda la dismissione di un tracciato accampionato come strada d'uso pubblico ma non più soggetta a pubblico transito potrà essere valutata la possibilità di redigere un contestuale atto di classificazione e declassamento ed un conseguente rogito di permuta sempre a cura e spesa del cittadino proprietario di fondi contermini promotore della richiesta.

### **ART.5) CENTRI ABITATI**

Tutta la viabilità vicinale ricompresa all'interno dei Centri abitati così come perimetrati da cartografia approvata con gli strumenti di pianificazione comunale e intercomunale, ove vi sia di fatto esercitato un diritto di uso pubblico sono equiparate alle strade "Comunali" così come disposto dall'art. 2 comma 7 del D.L. 285/92 con esclusione delle Strade Classificate Regionali e Provinciali.

### **ART. 6) NUOVE STRADE**

Per le nuove viabilità realizzate da enti pubblici, la loro classificazione è definita in sede di approvazione del progetto urbanistico ed edilizio, e l'Ufficio Area Tecnica – Urbanistica ed Edilizia ne danno comunicazione formale all'Area Tecnica - Ufficio Patrimonio.

La realizzazione di nuove strade da parte di privati deve essere autorizzata con Concessione Edilizia e, qualora venga richiesta la classificazione di strada Vicinale di uso pubblico, si segue la procedura definita al precedente articolo con l'aggiunta dei seguenti allegati all'istanza:

- Mappa catastale con relativi frazionamenti;
- Visure catastali relative alle particelle interessate dal tracciato stradale
- Contratti d'acquisto dei beni
- Relazione sulle dimensioni e caratteristiche del tracciato della sezione tipo;
- Collaudo statico di eventuali opere d'arte.

Ad avvenuta ultimazione della strada il Servizio Tecnico procederà ad una verifica dei lavori eseguiti in rapporto al progetto approvato e alle eventuali prescrizioni. Il richiedente avvia la procedura per la classificazione quale strada vicinale secondo il presente regolamento.

## PARTE SECONDA

### **CRITERI E MODALITÀ PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE DELLE VICINALI DI USO PUBBLICO**

Salvo quanto disposto dall'art. 14 L126/1958, la manutenzione delle strade vicinali di uso pubblico è di competenza esclusiva dei privati frontisti e di chi ne vanta le servitù di passaggio. I contributi e le modalità con le quali il Comune partecipa alla manutenzione delle stesse sono disciplinati sulla base di quanto di seguito esposto.

#### **Art. 7) FINANZIAMENTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA**

Per le manutenzioni della rete stradale vicinale, fatti salvi gli eventuali finanziamenti straordinari, lo stanziamento per l'erogazione di contributi per la manutenzione ordinaria verrà imputato sul bilancio comunale nella misura ritenuta necessaria dall'Amministrazione, ciò per analogia al disposto di cui all'art. 4 D.Lt. 1446/1918 e s.m.i..

In alternativa all'erogazione economica diretta, l'Amministrazione si riserva la facoltà di contribuire fornendo direttamente i materiali necessari alla manutenzione (materiali inerti, stabilizzato, ghiaie e pietrisco) in quantità tale che il suo valore sia pari al contributo dovuto dal Comune; in questo caso il trasporto e la stesa del materiale sarà a carico dei frontisti.

Il contributo dovrà essere richiesto con apposita domanda sulla base del Modello 'A'.

#### **Art. 8) FINANZIAMENTI PER SISTEMAZIONE E RIPRISTINO**

In caso di interventi di carattere straordinario, riconducibili ad eventi calamitosi, l'Amministrazione comunale, ove si rinvenga l'utilità pubblica, si riserva la facoltà di provvedervi direttamente solo per interventi di urgenza o di somma urgenza previsti nel DPR 207/2010 art 175-176 nella misura che l'amministrazione riterrà necessaria e fino alla quota massima del 50% del totale importo (rifacimento ponti o altri manufatti, sistemazione frane, asfaltatura di strade bianche ecc.).

Con ciò l'amministrazione rimane esonerata dalla partecipazione delle spese di manutenzione per un periodo tale che la somma dei contributi sia pari al costo dell'intervento straordinario sostenuto. Di ciò si darà atto in apposita deliberazione.

In generale il Comune è tenuto a concorrere alle spese secondo l'articolo 3 del D.L.Lgt 1446/1918 tra un quinto e la metà della spesa da sostenere secondo l'importanza delle strade.

## PARTE TERZA

### **ART. 9) LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE**

Nelle strade vicinali di uso pubblico così come disciplinato dal presente regolamento, che ricadono fuori dei centri abitati, avuto riguardo alla struttura stradale stessa, la circolazione di determinati tipi di veicoli potrà essere vietata qualora il loro transito possa causare deterioramento della sede stradale stessa con conseguente compromissione della sicurezza del pubblico transito.

Le suddette limitazioni saranno istituite ai sensi dell'art. 6 del D.lgs 285/92 e successive modifiche ed integrazioni e rese note tramite apposizione di segnaletica stradale a cura e spese dell'Amministrazione Comunale.

Le spese di cui sopra andranno a concorrere a formare la quota massima, spettante all'amministrazione comunale come previsto dal presente regolamento.

### **ART. 10) ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE**

Il presente regolamento entrerà in vigore con l'esecutività della Delibera del Consiglio comunale che l'approva.

Ogni norma in contrasto con il presente regolamento, precedentemente approvata dal Consiglio comunale o da altro organo dell'Amministrazione comunale, si intende abrogato contestualmente all'entrata in vigore del presente regolamento.